

Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Bozza 18 dicembre 2008	Bozza 29 aprile 2009	Bozza 13 maggio 2009
ARTICOLO 1 <i>Oggetto</i>	ARTICOLO 1 <i>Oggetto</i>	ARTICOLO 1 <i>Oggetto</i>
<p>1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.</p>	<p>1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.</p>	<p>1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.</p>
<p>2. Gli istituti tecnici di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, che fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, sono riorganizzati e potenziati a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011 secondo le norme contenute nel presente regolamento.</p>	<p>2. Gli istituti tecnici di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati e potenziati a partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011 secondo le norme contenute nel presente regolamento. Nel medesimo anno scolastico le terze classi</p>	<p>2. Gli istituti tecnici di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati e potenziati a partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011 secondo le norme contenute nel presente regolamento. Nel medesimo anno scolastico le terze e le quarte classi</p>

	<p>proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali; le quarte e le quinte proseguono secondo i piani di studio e gli orari previsti dall'ordinamento previgente.</p>	<p>proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.</p>
<p>ARTICOLO 2 <i>Identità degli istituti tecnici</i></p>	<p>ARTICOLO 2 <i>Identità degli istituti tecnici</i></p>	<p>ARTICOLO 2 <i>Identità degli istituti tecnici</i></p>
<p>1. L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.</p>	<p>1. L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.</p>	<p>1. L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.</p>
<p>2. I percorsi degli istituti tecnici sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 4 e 5, con riferimento al profilo</p>	<p>2. I percorsi degli istituti tecnici hanno una durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore, in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo</p>	<p>2. I percorsi degli istituti tecnici hanno una durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore, in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo</p>

<p>educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), che fanno parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le Indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali</p>	<p>educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le Indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.</p>	<p>educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.</p>
<p>3. Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico professionali costituiti secondo le linee guida adottate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 1-quinquies di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.</p>	<p>3. Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico professionali costituiti secondo le linee guida adottate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.</p>	<p>3. Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico professionali costituiti secondo le linee guida adottate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.</p>
<p>4. Gli istituti tecnici costituiscono il riferimento degli istituti tecnici superiori realizzati a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.</p>	<p>4. Agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.</p>	<p>4. Agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.</p>
<p>ARTICOLO 3 <i>Istituti tecnici per il settore economico</i></p>	<p>ARTICOLO 3 <i>Istituti tecnici per il settore economico</i></p>	<p>ARTICOLO 3 <i>Istituti tecnici per il settore economico</i></p>
<p>1. I percorsi degli istituti tecnici del settore</p>	<p>1. I percorsi degli istituti tecnici del settore</p>	<p>1. I percorsi degli istituti tecnici del settore</p>

<p>economico di cui all'allegato B) sono caratterizzati dai risultati di apprendimento e dagli strumenti organizzativi e metodologici comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) e dal profilo culturale specifico e dai relativi risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, con riferimento ai seguenti indirizzi: a) amministrazione, finanza e marketing (allegato B1); b) turismo (allegato B2).</p>	<p>economico di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A), comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici, e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi: a) amministrazione, finanza e marketing (B1); b) turismo (B2).</p>	<p>economico di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A), comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici, e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi: a) amministrazione, finanza e marketing (B1); b) turismo (B2).</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 <i>Istituti tecnici per il settore tecnologico</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 <i>Istituti tecnici per il settore tecnologico</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 <i>Istituti tecnici per il settore tecnologico</i></p>
<p>1. I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico di cui all'allegato C) sono caratterizzati dai risultati di apprendimento e dagli strumenti organizzativi e metodologici comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) e dal profilo culturale specifico e dai relativi risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, con riferimento ai seguenti indirizzi: a. Meccanica, Meccatronica ed Energia (allegato C1) b. Trasporti e Logistica (allegato C2) c. Elettronica ed Elettrotecnica (allegato C3) d. Informatica e Telecomunicazioni (allegato</p>	<p>1. I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico di cui all'allegato C) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A), comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici, e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi: a. Meccanica, Meccatronica ed Energia (C1) b. Trasporti e Logistica (C2) c. Elettronica ed Elettrotecnica (C3) d. Informatica e Telecomunicazioni (C4)</p>	<p>1. I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico di cui all'allegato C) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A), comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici, e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi: a. Meccanica, Meccatronica ed Energia (C1) b. Trasporti e Logistica (C2) c. Elettronica ed Elettrotecnica (C3) d. Informatica e Telecomunicazioni (C4)</p>

<p>C4) e. Grafica e Comunicazione (allegato C5) f. Chimica, Materiali e Biotecnologie (allegato C6) g. Tessile, Abbigliamento e Moda (allegato C7) h. Agraria e Agroindustria (allegato C8) i. Costruzioni, Ambiente e Territorio (allegato C9)</p>	<p>e. Grafica e Comunicazione (C5) f. Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6) g. Sistema Moda (C7) h. Agraria e Agroindustria (C8) i. Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9)</p>	<p>e. Grafica e Comunicazione (C5) f. Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6) g. Sistema Moda (C7) h. Agraria e Agroindustria (C8) i. Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9)</p>
<p>2. I percorsi di cui al comma 1 prevedono, nell'ambito delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le seguenti ore di laboratorio: 396 ore nel primo biennio, 561 ore nel secondo biennio e 330 ore nel quinto anno.</p>	<p>2. I percorsi di cui al comma 1 prevedono, nell'ambito delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) le seguenti ore di laboratorio: 396 ore nel primo biennio, 891 ore nel triennio di cui 561 ore nel secondo biennio e 330 ore nel quinto anno.</p>	<p>2. I percorsi di cui al comma 1 prevedono, nell'ambito delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) le seguenti ore di laboratorio: 264 ore nel primo biennio, 891 ore nel triennio di cui 561 ore nel secondo biennio e 330 ore nel quinto anno.</p>
<p>Gli istituti tecnici per il settore tecnologico si dotano di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.</p>	<p>Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D).</p>	<p>Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D).</p>
<p align="center">ARTICOLO 5 <i>Organizzazione dei percorsi</i></p>	<p align="center">ARTICOLO 5 <i>Organizzazione dei percorsi</i></p>	<p align="center">ARTICOLO 5 <i>Organizzazione dei percorsi</i></p>

<p>1. I percorsi degli istituti tecnici sono così riordinati: a) si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze</p> <p>in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;</p> <p>b) hanno un orario complessivo annuale di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;</p> <p>c) si riferiscono a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico;</p> <p>d) sono caratterizzati da un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e da aree di indirizzo comprese in ciascuno dei due settori di cui alla lettera c), che possono essere ulteriormente specificate in opzioni;</p>	<p>1. I percorsi degli istituti tecnici sono così riordinati: a) si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze anche</p> <p>in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;</p> <p>b) hanno un orario complessivo annuale di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;</p> <p>c) attengono a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico;</p> <p>d) sono caratterizzati da un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e da aree di indirizzo comprese in ciascuno dei due settori di cui alla lettera c), che possono essere ulteriormente specificate in opzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b);</p>	<p>1. I percorsi degli istituti tecnici sono così riordinati: a) si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze anche</p> <p>in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;</p> <p>b) hanno un orario complessivo annuale di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;</p> <p>c) attengono a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico;</p> <p>d) sono caratterizzati da un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e da aree di indirizzo comprese in ciascuno dei due settori di cui alla lettera c), che possono essere ulteriormente specificate in opzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b);</p>
<p>2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura: a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di</p>	<p>2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura: a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di</p>	<p>2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura: a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di</p>

<p>cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca (ex Ministero della pubblica istruzione) 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;</p> <p>b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;</p> <p>c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;</p> <p>d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni di un complessivo triennio nel quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) vengono approfonditi per assumere progressivamente connotazioni specifiche che consentano agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni tecniche;</p> <p>e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate sulla didattica in laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da</p>	<p>cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;</p> <p>b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;</p> <p>c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;</p> <p>d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all'interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) vengono approfonditi per assumere progressivamente connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni tecniche;</p> <p>e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate sulla didattica in laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da</p>	<p>cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;</p> <p>b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;</p> <p>c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;</p> <p>d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all'interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) vengono approfonditi per assumere progressivamente connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni tecniche;</p> <p>e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate sulla didattica in laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da</p>
--	--	---

<p>favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, ivi compresi il volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.</p>	<p>favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, ivi compresi il volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.</p>	<p>favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, ivi compresi il volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.</p>
<p>Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici:</p> <p>a) utilizzano gli spazi di flessibilità di seguito indicati con riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro il 20% nel primo biennio,</p> <p>Il 30% nel secondo biennio, il 35% nell'ultimo anno;</p> <p>b) costituiscono</p> <p>dipartimenti</p> <p>per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;</p> <p>c) costituiscono un comitato tecnico-scientifico,</p> <p>con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con</p>	<p>Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici:</p> <p>a) ferma restando la quota di autonomia del 20% dei curricoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ex Ministro della pubblica istruzione) 13 giugno 2006, n. 47, utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro</p> <p>il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno;</p> <p>b) costituiscono,</p> <p>senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,</p> <p>dipartimenti,</p> <p>quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti,</p> <p>per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;</p> <p>c) costituiscono un comitato tecnico-scientifico,</p> <p>senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,</p> <p>con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con</p>	<p>Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici:</p> <p>a) ferma restando la quota di autonomia del 20% dei curricoli di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione</p> <p>13 giugno 2006, n. 47, utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro</p> <p>il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno;</p> <p>b) costituiscono,</p> <p>senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,</p> <p>dipartimenti,</p> <p>quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti,</p> <p>per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;</p> <p>c) costituiscono un comitato tecnico-scientifico,</p> <p>senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,</p> <p>con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con</p>

<p>funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;</p> <p>d) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico - scientifico di cui alla lettera c);</p>	<p>funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;</p> <p>d) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico - scientifico di cui alla lettera c).</p>	<p>funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;</p> <p>ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti;</p> <p>d) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal comitato tecnico - scientifico di cui alla lettera c).</p>
<p align="center">ARTICOLO 6 <i>Valutazione e titoli finali</i></p>	<p align="center">ARTICOLO 6 <i>Valutazione e titoli finali</i></p>	<p align="center">ARTICOLO 6 <i>Valutazione e titoli finali</i></p>
<p>1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è disciplinata dall'articolo 13 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n. 226/05</p> <p>e dall'articolo 2 del decreto legge 1^a settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.</p>	<p>1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13</p> <p>del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1^o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del medesimo decreto legge.</p>	<p>1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13</p> <p>del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1^o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del medesimo decreto legge.</p>

<p>I percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.</p> <p>Il superamento del predetto esame costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II° e III° del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.</p>	<p>I percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.</p>	<p>I percorsi degli istituti tecnici si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.</p>
<p>2. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare in particolare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.</p>	<p>2. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare, in particolare, la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.</p>	<p>2. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare, in particolare, la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.</p>
<p>3. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di Perito, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.</p>	<p>3. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di Perito, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.</p> <p>Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli</p>	<p>3. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di perito, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.</p> <p>Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli</p>

	istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II° e III° del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.	istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
ARTICOLO 7 <i>Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi</i>	ARTICOLO 7 <i>Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi</i>	ARTICOLO 7 <i>Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi</i>
<p>1. I percorsi degli istituti tecnici sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente. A tal fine, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale costituita con proprio decreto,</p> <p>del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dello Sviluppo economico.</p> <p>Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo</p>	<p>1. I percorsi degli istituti tecnici sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente. A tal fine, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale costituito con proprio decreto,</p> <p>del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della gioventù.</p> <p>Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo</p>	<p>1. I percorsi degli istituti tecnici sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente. A tal fine, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,</p> <p>del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della gioventù.</p> <p>Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo</p>

<p>Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.).</p>	<p>Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.).</p>	<p>sviluppo dell'autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI). Ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti.</p>
	<p>2. Il Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso all'atto della costituzione del Comitato di cui al comma 1, che ne assume le funzioni.</p>	<p>2. Il Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso all'atto della costituzione del Comitato di cui al comma 1, che ne assume le funzioni.</p>
<p>2. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi, i profili professionali e i relativi risultati di apprendimento degli istituti tecnici sono aggiornati periodicamente</p> <p>in relazione alle proposte del Comitato di cui al comma 1, formulate sulla base delle indicazioni delle commissioni di settore, con riferimento agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche</p>	<p>3.</p> <p>Gli indirizzi, i profili</p> <p>e i relativi risultati di apprendimento degli istituti tecnici sono aggiornati, periodicamente, con i regolamenti di cui all'articolo 13, comma 1 ter, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40,</p> <p>in relazione alle proposte del Comitato di cui al comma 1, formulate sulla base delle indicazioni delle commissioni di settore, con riferimento agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche</p>	<p>3.</p> <p>Gli indirizzi, i profili</p> <p>e i relativi risultati di apprendimento degli istituti tecnici sono aggiornati, periodicamente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,</p> <p>in relazione alle proposte del Comitato di cui al comma 1, formulate sulla base delle indicazioni delle commissioni di settore, con riferimento agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche</p>

nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.	nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.	nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti.	4. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti.	4. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti.
4. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	5. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	5. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
ARTICOLO 8 <i>Passaggio al nuovo ordinamento</i>	ARTICOLO 8 <i>Passaggio al nuovo ordinamento</i>	ARTICOLO 8 <i>Passaggio al nuovo ordinamento</i>
1. Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D), ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento.	1. Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D).	1. Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D).
2. Con successivo regolamento emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,	2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e	2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente natura non regolamentare, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e

<p>sono definite:</p> <p>a) le indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze relativi agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C);</p> <p>b) gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), in un numero contenuto di opzioni, che possano prevedere anche insegnamenti alternativi a quelli indicati negli allegati B) e C), inclusi in un apposito elenco nazionale, per rispondere a specifiche e documentate esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;</p>	<p>Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:</p> <p>a) le indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze, con riferimento ai risultati di apprendimento di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C);</p> <p>b) gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4 relativi agli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), in un numero contenuto di opzioni, incluse in un apposito elenco nazionale;</p> <p>c) i criteri per il raccordo tra il previgente ordinamento e quello previsto dal presente regolamento per accompagnarne il passaggio nelle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, nelle quali si completa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;</p> <p>d) la rideterminazione dei quadri orario a partire dalle terze</p>	<p>Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:</p> <p>a) le indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze, con riferimento ai risultati di apprendimento di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C);</p> <p>b) gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4 relativi agli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), in un numero contenuto di opzioni, incluse in un apposito elenco nazionale, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;</p> <p>c) i criteri per il raccordo tra il previgente ordinamento e quello previsto dal presente regolamento per accompagnarne il passaggio nelle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, nelle quali si completa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;</p> <p>d) la rideterminazione dei quadri orario, comprensiva delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici, a partire dalle terze</p>
--	--	---

	classi degli istituti tecnici funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo il previgente ordinamento, con un orario complessivo annuale corrispondente a 32 ore settimanali.	e quarte classi degli istituti tecnici funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, secondo il previgente ordinamento, con un orario complessivo annuale corrispondente a 32 ore settimanali.
<p>4. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aventi natura non regolamentare, sono definiti:</p> <p>a) le dotazioni di organico e le relative classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all'ufficio tecnico,</p> <p>per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C);</p> <p>b) le misure di accompagnamento per gli studenti non promossi alla classe successiva in relazione alla progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al presente regolamento;</p> <p>c) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno;</p> <p>d) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, in relazione alle proposte formulate del Comitato di cui all'articolo 7, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e</p>	<p>3. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aventi natura non regolamentare, sono definiti:</p> <p>a) le classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all'ufficio tecnico, e l'articolazione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C);</p> <p>b) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno;</p> <p>c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, in relazione alle proposte formulate del Comitato di cui all'articolo 7, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e</p>	<p>3. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aventi natura non regolamentare, sono definiti:</p> <p>a) le classi di concorso del personale docente, ivi compreso quello da destinare all'ufficio tecnico, e l'articolazione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C);</p> <p>b) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;</p> <p>c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, in relazione alle proposte formulate del Comitato di cui all'articolo 7, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e</p>

formazione.	formazione.	formazione.
3. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi per l'anno scolastico 2010/2011.	4. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi per l'anno scolastico 2010/2011.	4. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi per l'anno scolastico 2010-2011.
5. I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.	5. I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.	5. I posti relativi all'ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.
ARTICOLO 9 <i>Disposizioni finali</i>	ARTICOLO 9 <i>Disposizioni finali</i>	ARTICOLO 9 <i>Disposizioni finali</i>
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.	1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.	1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
2. All'attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a	2. All'attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a	2. All'attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.	carico della finanza pubblica.	carico della finanza pubblica.
3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti .	3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti .	3. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti .
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 10 <i>Abrogazioni</i>	ARTICOLO 10 <i>Abrogazioni</i>	ARTICOLO 10 <i>Abrogazioni</i>
1. Sono abrogate le disposizioni relative agli istituti tecnici di cui all'articolo 191, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dall'anno scolastico 2010/2011.	1. Sono abrogate le disposizioni relative agli istituti tecnici di cui all'articolo 191, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dall'anno scolastico 2010/2011.	1. Sono abrogate le disposizioni relative agli istituti tecnici di cui all'articolo 191, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dall'anno scolastico 2010-2011.
Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.